

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARTE E TRABOCCHI"

L 'anno 2018 (duemiladiciotto) il mese di GIUGNO il giorno 08 in ORTONA (CH), presso la sede sociale in via DELLA PACE, 42 presenti i signori:

DELL'OSA CLAUDIO nato a GUARDIAGRELE (CH) il 03/09/1971 residente a VILLAMAGNA (CH) cap 66010 in via VAL DI FORO 124 codice fiscale DLLCLD71P03E243B

AGOSTINONE RINALDO nato a PESCARA il 17/02/1966 residente a SPOLTORE cap 65010 in via TAVO 7/C codice fiscale GSTRLD66B17G482I

CELESTE LISA nata a CHIETI il 18/08/1963 residente a ORTONA cap 66026 Via PAPA GIOVANNI XXIII, 42 codice fiscale CLSLSI63M58C632O

VITALE MAURO nato a CARAMANICO (PE) il 19/06/1956 residente a FRANCAVILLA (CH) cap 66023 in via IANNI, 26 codice fiscale VTLMRA56H19B722G

BUZZELLI GIANLUCA nato a SANT'ANGELO IN VADO (PU) il 28/02/1969 residente a ORTONA cap 66026 in via DELLA PACE, 42 codice fiscale BZZGLC69B28I287N

DI MICHELE VALENTINO nato a CAPPELLE SUL TAVO il 17/01/1956 residente a FRANCAVILLA cap 66023 in via MONFALCONE, 14 codice fiscale DMCVNT56A17B681Q

MARONE PATRIZIA nata a NAPOLI il 02/03/1959 residente a FRANCAVILLA AL MARE (CH) cap 66023 in via MONFALCONE, 14 codice fiscale MRNPRZ59C42F839F

MEDIANTE QUEST'ATTO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata **"ARTE E TRABOCCHI"**. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in ORTONA (CH), Via DELLA PACE, 42.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione, che si propone obiettivi puramente artistici e culturali senza alcuna finalità commerciale, è libera, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro ed ha come scopi fondamentali:

- a) Incrementare e diffondere la passione per l'arte cultura e ambiente con iniziative di carattere educativo e di ricerca.
- b) Collaborare sia con gli Enti pubblici sia con Enti privati nella valorizzazione e promozione, del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Tale scopo potrà essere raggiunto sia mediante la produzione di nuovo materiale di documentazione sia attingendo ad archivi.
- c) Coordinare le iniziative dei Soci per la partecipazione a corsi, concorsi e mostre.
- d) Mantenere i rapporti con le Associazioni Nazionali e con i Circoli Nazionali ed esteri, fornendo occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di arte, cultura e ambiente.
- e) Organizzare e sovrintendere qualsiasi genere di manifestazione, culturale e non, corsi, concorsi e mostre.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione

potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le

competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Con deliberato dell'assemblea, su proposta motivata, possono essere nominati soci onorari e benemeriti.

Può essere nominato socio onorario una personalità che si è illustrata nella società civile per particolari meriti.

Può essere nominato socio benemerito una personalità che abbia contribuito materialmente o moralmente allo sviluppo e alla diffusione dell'associazione.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche si intendono svolte in forma gratuita.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora e luogo sia della prima sia della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, tramite il bollettino stesso, purché esso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziario e sui bilanci preventivi, nonché sulle

relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;

- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria sia straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la

metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione.

Essi ricoprono le seguenti cariche:

- Un Presidente.
- Un Vicepresidente.
- Un Segretario.
- Un Tesoriere
- Un Consigliere, con incarichi specifici da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- d) deliberare sull'esclusione dei soci;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare

della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano - fax o e-mail inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione

secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 11 - Vicepresidente

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, e può essere delegato per particolari funzioni.

Art. 12 -.Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed ha la responsabilità del conto corrente bancario o postale; è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Segretario

Il segretario provvede alla verbalizzazione di tutte le deliberazioni del consiglio direttivo e ne custodisce il relativo libro.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico avente funzioni consultive e di indirizzo.

Il Comitato Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle materie di interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni e suoi membri possono essere rinominati.

Art. 15 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

Art. 16 - Approvazione e modifiche allo statuto

Il presente statuto viene approvato con voto palese dalla maggioranza dei due terzi dei soci fondatori, indicati nell'articolo 19 dello stesso.

Viene controfirmato dai componenti del Direttivo pro-tempore, indicati nell'articolo 19 del presente statuto e sottoscritto da tutti i soci fondatori.

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci con voto segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per ogni singola modifica è richiesta la votazione di cui al

precedente comma del presente articolo.

In nessun caso le modifiche statutarie possono snaturare i fini dell'associazione, indicati dall'articolo 3 del presente statuto, articolo che non può essere in alcun modo modificato. Delle singole modifiche al presente statuto si redige apposito processo verbale che viene conservato insieme alla copia originale di esso.

Art. 17 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 18 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Soci fondatori e direttivo pro-tempore

Sono soci fondatori dell'associazione:

DELL'OSA CLAUDIO

AGOSTINONE RINALDO

CELESTE LISA

BUZZELLI GIANLUCA

VITALE MAURO

DI MICHELE VALENTINO

MARONE PATRIZIA

Ad essi compete la guida dell'associazione nelle more della convocazione della prima assemblea elettiva, attraverso un Direttivo pro-tempore, che è stato unanimemente così designato:

Presidente: DELL'OSA CLAUDIO

Vicepresidente: DI MICHELE VALENTINO

Segretario: AGOSTINONE RINALDO

Tesoriere: BUZZELLI GIANLUCA

Consiglieri: CELESTE LISA - VITALE MAURO

I soci fondatori dovranno approvare a maggioranza qualificata dei due terzi il presente statuto ed entro quaranta giorni dall'approvazione, il presidente pro-tempore convoca l'assemblea ordinaria elettiva dell'associazione, nella quale hanno diritto di voto sia i soci fondatori, sia i soci che nel tempo intercorso fra l'approvazione del presente statuto e la convocazione dell'assemblea, siano stati ammessi

all'associazione nei modi prescritti dall'articolo 5 del presente statuto.

Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Art. 20 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.